

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 1 \2025

Il Tribunale Federale, composto dal Cons. Roberto Bucchi (Presidente f.f.), dal Cons. Achille Sinatra (relatore) e dal Cons. Massimiliano Tarantino (componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti della licenziata Mirella Verneccchia (lic. conduttore 481970).

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con il deferimento oggi in esame, riferisce di avere ricevuto via e-mail in data 12.7.2024 (senza tuttavia avere cura di indentificare il mittente) segnalazione della avvenuta partecipazione, negli anni 2023 e 2024, da parte della licenziata Mirella Verneccchia ai campionati di drifting organizzati da ASI, che il Requirente assume avere avuto caratteristiche agonistiche e non ludiche; nonché del fatto che la medesima odierna prevenuta, attraverso facebook, aveva incoraggiato coloro che la seguivano su tale piattaforma a partecipare ad analoghe manifestazioni.

2. - La Procura Federale ha quindi ritenuto che la licenziata Vernacchia abbia partecipato a manifestazioni sportive a contenuto agonistico al di fuori dell'egida della Federazione, così violando gli articoli 46 e 83 del Regolamento Sportivo Nazionale, nonché -quanto alla condotta induttiva alla partecipazione a manifestazioni non autorizzate- in violazione del dovere di lealtà ex art. 8.1 RSN.

3. - Per tale ragione, il Requirente ha chiesto al Tribunale che l'incolpata sia condannata ai sensi dell'art. 227.3 RSN, alla sanzione della sospensione della licenza per mesi due e dell'ammenda pari a euro 300,00.

4. - All'udienza del 16.1.2025, nella quale il giudizio è passato in decisione, è stata udita la licenziata, che ha negato ogni addebito; la Procura Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione indicata nell'atto di deferimento.

DIRITTO

1. - Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta la prova della colpevolezza della licenziata per i fatti a lei ascritti dalla Procura.

I) Non emerge, innanzitutto, che l'incolpata abbia personalmente partecipato alle manifestazioni in questione in qualità di conduttrice di vetture partecipanti.

Nella propria memoria difensiva, invero, la signora Verneccchia ha evidenziato - in ciò non smentita dalla sua controparte - di esercitare attività professionale di produzione di articoli per drifting, e di recarsi per tale ragione a manifestazioni quali quelle in oggetto al fine di promuovere i propri articoli da un punto di vista commerciale.

Tale sarebbe anche la ragione della promozione degli eventi, da parte sua, sulle piattaforme di comunicazione sociale.

Ha poi affermato -anche in questo caso non smentita *ex adverso* - che, nelle manifestazioni quali quelle per cui è causa, le vetture recanti sulla carrozzeria il suo nome non vengono abitualmente condotte soltanto da lei, bensì, spesso, anche dalla propria figlia, a sua volta pilota.

In effetti, il fascicolo contiene anche documentazione fotografica; ma in nessuno dei fotogrammi agli atti è dato di rinvenire immagini della incolpata alla guida di vetture in pista (mentre ve ne sono che la ritraggono nel paddock, fuori dalla vettura).

I messaggi riportati dalle piattaforme di comunicazione di massa presenti in atti, inoltre, documentano la presenza della licenziata alle manifestazioni, ma non consentono di accertarne il ruolo di conduttore o di concorrente.

3. - Ma ciò che più rileva in senso assolutorio è la mancanza di prova della sussumibilità delle specifiche manifestazioni per cui è deferimento nel disposto dell'articolo 12 del Regolamento Sportivo Nazionale, che annovera le competizioni dal contenuto agonistico.

La norma contiene, innanzitutto, una parte generale e descrittiva delle caratteristiche che la manifestazione deve possedere per essere definita agonistica: “(...) *La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo da quest'ultima ma dal valore dato alla prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda. Nella fattispecie dell'automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile.*

L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche.”

Da un punto di vista generale, le caratteristiche qualificanti dell'agonismo sono la massimizzazione della prestazione della vettura e la compilazione di una conseguente classifica.

La norma precisa poi in cosa consista tale caratteristica, individuandone gli indici sintomatici:

- “- *il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;*
- *la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;*
- *il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;*
- *l'abilità di guida dei partecipanti;*
- *l'impegno psico-fisico dei partecipanti;*
- *la durata dell'impegno;*
- *la prestazione delle vetture.”*

Al contrario, sen ne deve dedurre che non può essere definita agonistica una manifestazione in cui non si tenda alla massimizzazione della prestazione sportiva.

Tuttavia, la disposizione in questione contiene, all'art. 12.1.A, anche una analitica elencazione delle discipline che rientrano nella suddetta definizione: “*Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività (o comunque ad essi riconducibili) che sono disciplinati da appositi regolamenti (RDS):*

- *velocità in circuito;*
- *velocità in salita;*

- rally;
- cross country rally;
- velocità su terra;
- velocità su ghiaccio;
- rallycross;
- formula challenge;
- slalom;
- autostoriche (velocità in circuito, velocità in salita e rally);
- velocità fuoristrada;
- karting;
- regolarità sport per autostoriche;
- tentativi di record;
- atipiche sperimentali;
- accelerazione
- drifting;
- competizioni ad energie rinnovabili ed alternative.”

Vi è poi la ulteriore definizione di cui alla lettera 12.1.B) “A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO”, che concerne “Le manifestazioni in cui “la prestazione determinata dai fattori di cui alla lettera A) è presente in maniera ridotta in ragione delle tipicità delle singole discipline, come specificato nella convenzione quadro con gli Enti di Promozione Sportiva depositata presso l’AGCM ed in linea con la decisione della Commissione FSN/EPS del CONI. Per queste tipologie di gara è richiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica. Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (RDS):

- trial;
- gymkane;
- manifestazioni tempo libero karting;
- regolarità turistica, challenge e classica per auto storiche ed auto moderne.

Le suddette attività, assieme alle manifestazioni: minislalom, drifting, accelerazione, velocità su terra, velocità su ghiaccio, formula challenge di cui alla lettera A) purché realizzate con prestazioni a ridotto contenuto agonistico, possono essere organizzate anche dagli Enti di Promozione Sportiva solo previa stipula di una Convenzione preventiva con la Federazione.”

L’art. 12.2 riguarda invece le “MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE - LUDICO RICREATIVE ED AMATORIALI”: “Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l’assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non

comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.

Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui alle lettere A) e B) e che sono disciplinati da appositi regolamenti:

- *raduni o concentrazioni turistiche;*
- *parate;*
- *dimostrazioni;*
- *prove di consumo;*
- *caccia al tesoro;*
- *ogni altra attività, previa valutazione da parte di ACI del carattere ludico ricreativo e amatoriale.*

E' riservato in ogni caso il diritto di ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione."

Orbene, ove si avesse riguardo soltanto all'art. 12.1, si potrebbe in astratto ritenere che l'elencazione di discipline ivi riportata (tra cui il drifting) ponga una presunzione assoluta del carattere agonistico, come pare assumere la Procura nell'atto di deferimento.

Questa tesi, tuttavia, non regge né alla lettura sistematica dello stesso art. 12.1, che a quella dei due commi 12.1.12.2.

Sotto il primo aspetto, infatti, una eventuale presunzione assoluta è subito degradata a (quanto meno) presunzione semplice dal suo confronto con quanto dispone la prima parte dell'art. 12.1, che impone la necessità di una classifica derivante dalla massimizzazione delle prestazioni, elemento in assenza del quale non può essere ravvisato il carattere agonistico dell'eventi.

Sotto il secondo aspetto, poi, la lettura combinata con l'art. 12.2. attesta che, al contrario, si presume il carattere ludico per determinati tipi di eventi, se organizzati da Enti di promozione sportiva e non contemplanti una classifica: e ciò, anche in presenza di assegnazione simbolica di un trofeo.

Il regolamento enumera, a questo fine, alcuni tipi di manifestazione, tra cui, come detto, le "dimostrazioni".

Per questi eventi, la presunzione di non agonismo si pone tuttavia come semplice, e non certo assoluta: ciò è testimoniato proprio dalla disposizione di chiusura, per cui "*E' riservato in ogni caso il diritto di ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione."*

Questa disposizione è coerente con quella, contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 12, per cui "*L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche."*

Insomma: qualora una manifestazione si presenti (per la natura di chi la organizza e promuove) come non agonistica ma ludica, la Federazione ha comunque la potestà (rientrante nel generale potere sportivo che le è attribuito per legge) di verificarne le concrete caratteristiche, indagandone gli

eventuali elementi sintomatici di un carattere agonistico, prima tra tutte la presenza di una classifica basata sulle prestazioni.

4. – Nel caso in esame, come detto, di tali indici sintomatici della natura agonistica non vi sono prove nel fascicolo di causa.

In particolare, va detto:

- che gli annunci e le divulgazioni su facebook non costituiscono di per sé alcuna prova né del concreto ruolo svolto nella manifestazione pubblicizzata, né tanto meno della riconducibilità di tale manifestazione a quelle di contenuto agonistico;

- che a tal fine, nel caso in esame non sono stati prodotti elementi idonei come regolamenti di gara e classifiche;

- che non possono essere valutati sufficiente in tale senso gli elenchi degli iscritti prodotti in giudizio.

5. – Il Collegio ritiene, pertanto, che la licenziata debba essere mandata assolta dagli addebiti.

PQM

Il Tribunale Federale assolve la signora Mirella Vernacchia (lic. conc/cond 481970) per non aver commesso il fatto.

Così deciso, in videoconferenza, il 16/01/2025

Il Relatore

(Cons. Achille Sinatra)

Il Presidente

(Cons. Roberto Bucchi)